

# Avviso. Sospensione rate mutuo

È stata definita non oltre il **23/12/2025** la sospensione del pagamento delle rate dei mutui/finanziamenti a seguito degli eccezionali eventi meteorologici.

**Periodo di accadimento.** 25 e 26 ottobre 2024

**Riferimento normativo.** Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 14 gennaio 2025, n. 1.127.

**Territori colpiti dall'evento.**

- **provincia di Pisa:** i comuni di Casciana Terme Lari, Terricciola, Castellina Marittima, Riparbella, Pomarance, Santa Luce, Ponsacco, Volterra
- **provincia di Livorno:** i comuni di Rosignano Marittimo, Collesalveti, Cecina

**Perimetro di riferimento per la sospensione.**

Mutui/finanziamenti relativi a edifici sgomberati o inagibili, alla gestione di attività di natura commerciale ed economica anche agricola, svolte negli stessi, o nel caso dell'agricoltura svolta nei territori franati o alluvionati.

**Modalità di sospensione**

- **Sospensione totale** della rata (sia interessi che quota capitale). Gli interessi saranno calcolati sul capitale residuo al momento della sospensione e addebitati alle scadenze e periodicità previste dal piano di ammortamento. Il numero di rate è concordato con la banca.
- **Sospensione parziale** della sola quota del capitale. Gli interessi dovuti durante il periodo di sospensione saranno calcolati sul capitale residuo al momento della sospensione e addebitati alle scadenze originarie previste.

**Indicazioni su spese e interessi.**

Non saranno applicate spese o commissioni, né richieste ulteriori garanzie. Gli interessi dovuti nel periodo di sospensione saranno calcolati in base al contratto e all'Accordo tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori del 18/12/2009.

**Documentazione richiesta.**

Per richiedere la sospensione occorre presentare l'autocertificazione del danno subito, come previsto da D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

Per tutti i dettagli e maggiori informazioni è a disposizione il personale della succursale.